



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

ANDREA MONTAGNI

- Presidente -

Sent. n. sez. 741/2025

LUCIA VIGNALE

UP - 10/09/2025

DANIELA DAWAN

R.G.N. 12188/2025

MARINA CIRESE

DAVIDE LAURO

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 7 ottobre 2024 della Corte di appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;

lette le memorie degli Avv.ti [REDACTED] del foro di Belluno, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata;



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 ottobre 2024, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa in data 4 luglio 2023 dal Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, con la quale [REDACTED] è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di arresto ed euro tremiladuecento di ammenda, in relazione al reato previsto dall'art. 187, commi 1 e 1-*bis*, cod. strada.

1.1. Più in particolare, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito il 17 marzo 2020 l'imputato si pose alla guida di un'autovettura in stato di alterazione psicofisica derivante dalla assunzione di barbiturici e benzodiazepine, per come rilevato dagli esami ematici.

Inoltre, in tale occasione fuoriuscì dalla sede stradale in maniera del tutto autonoma: è stata pertanto ritenuta anche l'aggravante di aver provocato un incidente stradale (art. 187, comma 1-*bis*, cod. strada).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [REDACTED] a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di omessa motivazione, avendo la Corte territoriale rinviato *per relationem* alla decisione di primo grado, rigettando la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, senza scrutinare in alcun modo i motivi di appello.

2.2. Con il secondo motivo lamenta sempre il vizio di omessa motivazione, poiché i giudici di appello, pur a fronte di uno specifico motivo, hanno omesso di accertare se il ricorrente si pose o meno alla guida del mezzo in stato di alterazione psicofisica, e se la concentrazione delle sostanze fosse o meno indicativa di una recente assunzione.

Su tali aspetti la sentenza impugnata ha inoltre omesso ogni confronto con le specifiche considerazioni mosse dal consulente di parte, prof. [REDACTED] ad esempio in relazione ad un possibile errore di laboratorio.

È inoltre dedotta l'inosservanza degli artt. 220 e 226, comma 2, cod. proc. pen., nella misura in cui tale ultimo profilo non è stato indagato con l'incarico peritale; ciò anche in considerazione del fatto che il perito nominato, dott. [REDACTED] cumulava anche la qualifica di "medico competente" presso la struttura dove operava il [REDACTED] e come tale era tenuto a verificare il rispetto delle modalità di somministrazione dei farmaci agli ospiti.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione del criterio valutativo del ragionevole dubbio, alla luce delle perplessità espresse non soltanto dal consulente di parte, ma anche dai dott. [REDACTED] le cui dichiarazioni non sono state in alcun modo valutate, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.



3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.

Nell'interesse del [REDACTED] è stata depositata anche una memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, nei limiti e per le ragioni che si vanno esponendo, è fondato.

2. I primi due motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono in parte fondati.

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale, pur a fronte degli specifici motivi di appello, non ha affrontato il tema relativo alla assunzione delle sostanze stupefacenti (che si deduce essere stata risalente ed "indiretta"), ed al conseguente stato di alterazione, anche attraverso la rinnovazione istruttoria, richiesta in relazione all'accertamento peritale.

2.1. Osserva innanzitutto il Collegio che la rinnovazione dell'istruttoria in appello è uno strumento finalizzato all'integrazione totale o parziale del quadro probatorio del giudizio di primo grado e quindi all'acquisizione di ulteriore materiale utilizzabile ai fini della decisione.

Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, si tratta di un istituto di carattere eccezionale, dovendo presumersi la completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01).

A tale integrazione può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (art. 603, comma 1, cod. proc. pen.), avuto riguardo non solo alle risultanze già acquisite, ma anche sulle prospettive di riforma della sentenza impugnata correlate all'assunzione della nuova prova richiesta.

Proprio dalla presunzione di completezza è stato tratto l'ulteriore principio, anch'esso consolidatosi nel tempo, secondo il quale il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 9180 del 07/02/2024, D'Agostino, non mass.; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741 - 01).

Nella specie la Corte ha ritenuto non necessario procedere alla rinnovazione istruttoria in quanto le conclusioni cui era giunto il perito consentivano di superare



la tesi difensiva circa l'assunzione risalente ed "indiretta" delle sostanze di cui alla imputazione; ciò anche in ragione del fatto che l'errore nella gestione del campione o nella esecuzione dell'esame è stato prospettato in termini ipotetici (p. 3 sentenza del Tribunale; pp. 5 - 6 sentenza impugnata).

2.1.2. È invece fondata la doglianza relativa al mancato accertamento dello stato di alterazione.

Osserva innanzitutto il Collegio che al fatto per cui è processo, consumato in data 17 marzo 2020, non può ritenersi applicabile l'art. 187 cod. strada nella versione incisa, in senso peggiorativo (ovvero attraverso l'eliminazione del riferimento allo "stato di alterazione psico-fisica") dalla legge 25 novembre 2024, n. 177.

Beninteso ciò, in relazione al reato previsto dall'art. 187 cod. strada a rilevare non è la condotta di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psicofisica determinato da tale assunzione.

Ne deriva che la mera alterazione, tale da incidere sull'attenzione e sulla velocità di reazione dell'assuntore, di per sé non è rilevante, se non se ne dimostra l'origine; l'accertamento richiesto, quindi, deve riguardare sia l'avvenuta assunzione, sia le caratteristiche proprie dell'alterazione (così, in motivazione, Sez. 4, n. 5793 del 22/01/2021, Rahal, non mass.).

A sua volta la prova dell'alterazione esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione (Sez. 4, n. 19035 del 14/03/2017, Calabrese, Rv. 270168 - 01; Sez. 4, n. 16895 del 27/3/2012, Albertini, Rv. 252377 - 01), né con la totale compromissione dello stato psico-fisico.

Diversamente, quindi, dal reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, per il reato di cui all'art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica (Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, De Rosa, Rv. 284099 - 01; Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 282550 - 01; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958 - 01; Sez. 4, n. 15078 del 17/1/2020, Gentilini, Rv. 279140 - 01).

Principio ribadito da questa Sezione anche nel caso in cui le tracce dello stupefacente siano state rinvenute attraverso il prelievo ematico (Sez. 4, n. 26280 del 29/05/2024, Messina, non mass.; Sez. 4, n. 31190 del 04/07/2024, Aglione, non mass.).

Nella specie il Tribunale, dopo aver sottolineato che al momento del sinistro l'imputato appariva "agitatissimo", ha fondato il giudizio di responsabilità sul "dato obiettivo della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti" e sulla uscita di strada (p. 2 e 3 sentenza di primo grado).



A fronte di uno specifico motivo di appello (pp. 13 e ss.), la Corte territoriale si è invece limitata a richiamare l'esito dell'accertamento peritale, al solo fine di replicare all'ipotesi, avanzata dal ricorrente, secondo la quale le sostanze furono assunte "involontariamente" tramite onicofagia.

Né lo stato di alterazione può evincersi dal fatto, pure genericamente indicato dal Tribunale, che il [REDACTED] provocò un incidente, che ben può essere ricondotto ad altre cause. Lo stato di alterazione, invece, deve riguardare una situazione soggettiva dell'imputato, constatata nell'immediatezza (Sez. 4, De Rosa, cit.; Sez. 4, n. 32188 del 27/10/2020, Votti, non mass.), rispetto alla quale del tutto insufficiente appare anche il generico riferimento – fatto dal solo Tribunale – allo stato di agitazione del ricorrente, che peraltro andrebbe messo in correlazione con il tipo di sostanze assunte.

Per questo profilo, i sintomi generalmente valorizzati, infatti, sono in via esemplificativa costituiti dalle pupille dilatate, da stato di ansia ed irrequietezza, dal difetto di attenzione, da ripetuti conati di vomito, ecc. (Sez. 4, Rahal, cit.; Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017 Giannetto, Rv. 270929 - 01).

I giudici di merito, quindi, non hanno fatto buon governo di tali principi, poiché hanno desunto lo stato di alterazione fisica e psichica al momento del fatto dall'esito del prelievo ematico e dal coinvolgimento in un sinistro stradale.

Invece, avrebbero dovuto stabilire se l'esito delle analisi - peraltro non specificamente indicato nelle sentenze - abbia ricevuto o meno conferma nella presenza di dati sintomatici dello stato di alterazione, constatati nell'immediatezza e desumibili dalle concrete modalità di verifica del fatto, nonché dalle ulteriori evidenze disponibili.

3. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio, con assorbimento degli ulteriori motivi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

Roma, 10 settembre 2025

Il Consigliere estensore
Davide Lauro

Il Presidente
Andrea Montagni

